



MONTICHIARI MULTISERVIZI S.r.l.
con Unico Socio

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' MONTICHIARI MULTISERVIZI SRL E LA RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

La società Montichiari Multiservizi srl al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art.4 della L. 381/91 in applicazione dei principi contenuti all'art.5 della stessa Legge ed all'art.7 paragrafo B) della L.R. 16/93 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e della delibera della Giunta Regionale n.43727 del 17 novembre 1993 e normative seguenti, qui rappresentata dal Presidente Dott. Capra Ferruccio, nato a Montichiari (BS) il 4/02/1950, C.F. CPRFRC50B04F471I che interviene in questo contratto in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di MONTICHIARI MULTISERVIZI SRL P.IVA 02508380983, con sede legale in Montichiari – Piazza Senatore Mario Pedini n.1, in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta, e dalla dott.ssa Romanini Lorella, nata a Mantova il 6/09/1961, C.F. RMNLLL61P46E897X che interviene in questo contratto in qualità di PROCURATORE di MONTICHIARI MULTISERVIZI P.IVA 02508380983, con sede legale in Montichiari - Piazza Senatore Mario Pedini n.1, in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta, stipula la presente convenzione con la RAINBOW Società Cooperativa Sociale, con sede a Reggio Emilia - Via Largo Marco Gerra n. 1 - Cod. Fisc.: 02858660352 iscritta all'albo di cui all'art. 5 comma 2 della Legge n. 381/91 e ss.mm.ii, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Giuseppe Cattolico nato a Milano il 02/12/1964 e residente a Zibido San Giacomo in Via XXV Aprile 21.

PREMESSO

- che con l'affidamento alla RAINBOW delle attività oggetto della Convenzione, la Società si pone l'obiettivo di inserire al lavoro persone svantaggiate;
- che la scelta della convenzione con la RAINBOW è motivata dal fatto che la stessa è attrezzata per svolgere le attività oggetto della convenzione ed ha a disposizione personale preparato al sostegno degli svantaggiati da inserire al lavoro;

SI CONVIENE

- A) di affidare alla RAINBOW, la fornitura del servizio di pulizia ed altri servizi vari presso la RSA della società;
- B) La convenzione ha durata di mesi 12 a partire dal giorno 01/10/2022 fino al giorno 30/09/2023.

La RAINBOW si impegna:

1. ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizione di svantaggio;
 2. ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno. La RAINBOW si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati.
 3. a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività in oggetto il Sig. Giuseppe Cattolico.
 4. ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge 381/91, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori.
 5. a rispettare, per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. delle Cooperative Sociali.
 6. ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
 7. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della società o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del progetto.
 8. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa.
 9. ad accettare le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo definite nell'allegato capitolato normativo e tecnico e nell'offerta tecnica, che fa parte integrante della convenzione.
 10. a trasmettere annualmente alla Società un elenco nominativo delle persone inserite, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time), la data di assunzione, il numero di giorni retribuiti e ritenuti utili ai fini di una eventuale variazione da apportate al corrispettivo.
 11. a verificare semestralmente in collaborazione con la società ed il Servizio Sociale del Comune di Montichiari i risultati degli inserimenti dei soggetti in situazione di svantaggio.
 12. La Cooperativa si impegna a rispettare le normative a tutela dei lavoratori anche alla luce del rischio biologico da contagio SARS-COVID 19, recependo quanto contenuto nel Documento Valutazione Rischi della Società.
 13. La Convenzione ha la durata di un anno ed un monte ore complessivo di circa 9800 ore. Il monte ore è indicativo e potrà subire modifiche in base alle necessità della Società legate anche ad elementi ora non prevedibili (copertura posti RSA). Nel caso di riduzione o incremento del monte ore, verrà adeguato il canone annuale.
- C) La Società si impegna a retribuire i servizi di pulizia ed altri servizi vari specificati nel capitolato allegato con un compenso annuo di € 159.808,00 oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza, dietro presentazione di fatture mensili; semestralmente si procederà alla verifica delle giornate retribuite ai soggetti svantaggiati inseriti, ivi comprese le assenze per malattie ed infortunio.

- D) la presente convenzione può essere risolta di diritto ai sensi dell'art.1456 del C.C. dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali così come specificato all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto che si allega.
- E) un collegio arbitrale composto da un rappresentante della società, un rappresentante della RAINBOW e un rappresentante del servizio Politica del lavoro della Regione Lombardia, nominato dalla regione stessa, dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.
- F) a garanzia della regolare esecuzione delle attività la RAINBOW costituisce cauzione mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto valida per tutta la durata della convenzione; la cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla RAINBOW entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine.
- G) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della RAINBOW.
- H) E' parte integrante della convenzione il capitolato normativo e tecnico del servizio.
- I) La Società nomina quale proprio referente la Dott. Lorella Romanini a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.
- J) La RAINBOW si impegna a fornire a titolo di valorizzazione i servizi forniti senza oneri aggiuntivi a carico della Società indicati ai punti 1, 2 e 3 pag. 19-20 dell'offerta tecnica di cui si allega copia.
- K) La Cooperativa aggiudicataria assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico e organizzativo, facendo salva la Società qualsiasi responsabilità. L'impresa deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio, stipulando polizza di responsabilità civile in favore degli utenti del servizio e di ogni altro terzo per un massimale di copertura non inferiore a € 1.000.0000,00. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni della responsabilità dell'impresa, né nei confronti dei comuni, né nei confronti dei danneggiati.
- La polizza andrà inviata in copia prima dell'attivazione del servizio stesso.

Letto confermato e sottoscritto

Montichiari li, 31/08/2022

PER LA RAINBOW
F.to sull'originale Giuseppe Cattolico

PER LA SOCIETA'
Il Legale Rappresentante
F.to sull'originale Dott. Ferruccio Capra

Il Procuratore
F.to sull'originale Dott.ssa Lorella Romanini